

Mura, Eleonora (1976) *Sulla natura giuridica e sulle origini della comunione dei beni tra i coniugi nella Sardegna medioevale*. Archivio storico sardo di Sassari, Vol. 2 (2), p. 143-149. ISSN 0391-2337.

<http://eprints.uniss.it/3151/>

Anno II - n. 2

BOLLETTINO  
DELL' ASSOCIAZIONE

# ARCHIVIO STORICO SARDO DI SASSARI



Gallizzi - Sassari 1976

ELEONORA MURA

SULLA NATURA GIURIDICA E SULLE ORIGINI DELLA  
COMUNIONE DEI BENI TRA I CONIUGI  
NELLA SARDEGNA MEDIOEVALE

Prendendo in considerazione la famiglia sarda, quale essa era nel Medioevo, abbiamo avuto modo di constatare quanto dell'antico diritto romano si conservò attraverso il tempo; pur non essendo stato questo imposto ai Sardi, il lungo progredire della dominazione influi nella formazione di usi e consuetudini che sopravvissero anche dopo l'abbattimento del "Colosso romano".

Tali usi e consuetudini contribuirono alla formazione delle prime leggi scritte per il popolo sardo nel periodo dei Giudicati. Ma la parte del diritto che più delle altre rifletteva la tradizione dell'antico, fu la legislazione civile; e di questo ce ne fanno fede espressamente gli Statuti di Sassari, la Carta de Logu e gli Statuti di Iglesias, oggetto del nostro studio per ciò che concerne la comunione dei beni tra i coniugi.

Riguardo ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, due erano i sistemi vigenti, il sistema della comunione dei beni (*assa sardischa*) ed il sistema dotale (*assa pisanischa*).

Molto è stato detto e scritto sulla comunione sarda specialmente per quanto riguarda la sua natura giuridica e le sue origini e molte sono state le tesi che l'una all'altra si susseguono e si contrappongono (<sup>1</sup>). Ancora oggi l'argomento è sempre aperto a nuove teorie.

---

(<sup>1</sup>) Sull'argomento, vedi gli studi di: E. BESTA, *Sardegna Medioevale*, Palermo, 1909; A. SOLMI, *Studi storici su alcune istituzioni giuridiche della Sardegna nel M. E.*, Cagliari 1917; id., *Storia del diritto Italiano*, Milano 1908; F. ERCOLE

Sulla natura giuridica di tale istituto alcuni affermano <sup>(2)</sup> che essa era limitata ai frutti ed agli acquisti fatti durante il matrimonio; altri invece sostengono che essa aveva carattere universale e cioè che la comunione comprendeva tutti i beni che i due coniugi possedevano al momento del matrimonio e tutti quelli che sarebbero pervenuti loro in avvenire <sup>(3)</sup>.

Il Besta, nella prefazione alla *Carta de Logu*, avanzò l'ipotesi che si trattasse della comunione generale ed universale <sup>(4)</sup>. Il Roberti, con una serie di scritti, ribadì ancora di più tale opinione seguita dal Solmi e dal Leicht <sup>(5)</sup>, mentre lo Schupfer ed il Di Tucci <sup>(6)</sup>, a cui si associò l'Ercole, rimasero dell'opinione contraria, cioè la comunione dei soli lucri ed acquisti.

---

*Sulla forma originaria della comunione dei beni fra coniugi nel diritto medioevale sardo (in Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari anno XIII, Cagliari 1922); F. SCHUPFER, La comunione dei beni fra coniugi (in Rivista ital. per le scienze giuridiche, 1910); P. S. LEICHT, Note ai doc. istriani di dir. privato dei secc. IX-XII in Miscell. in onore di A. Hortis, Trieste 1910); M. ROBERTI, Per la storia dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Sardegna (in Arch. St. Sardo, Cagliari 1908); id. Le origini romane cristiane della comunione dei beni fra coniugi, Torino 1918; R. DI TUCCI, La successione nei beni dei figli intestati nel dir. sardo e catalano (in Riv. ital. per le scienze giuridiche, (1915); F. MESSINEO, La natura giuridica della comunione coniugale dei beni, Roma 1930; F. BRANDILEONE, Note sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna durante il M. E. (in Arch. St. Ital. 1902); A. PERTILE, Storia del dir. italiano, III, Torino 1894; G. SALVIOLI, Manuale di Storia del dir. italiano, Torino 1908; C. CALISSE, Storia del dir. Italiano, Firenze 1891; F. CICCAGLIONE, Ancora della origine della comunione in Sicilia (in Arch. st. per la Sicilia Orientale, 1920 f. III).*

<sup>(2)</sup> Tra gli assertori della comunione dei beni limitata ai soli lucri ed acquisti abbiamo lo SCHUPFER, il DI TUCCI e l'ERCOLE che precedentemente era stato assertore della comunione universale.

<sup>(3)</sup> Il BESTA, ROBERTI, SOLMI e LEICHT si facevano sostenitori della teoria secondo la quale la comunione coniugale sarda fosse in origine estesa alla totalità dei patrimoni presenti e futuri, e solo più tardi, e proprio per influsso aragonese, si sia trasformata nella comunione legale o tacita dei soli lucri ed acquisti.

<sup>(4)</sup> E. BESTA, Prefazione alla *"Carta de Logu de Arborea*, estratto da Studi Sassaresi, anno III, Sassari 1905 pag. 58 sgg.

Ciò fu dallo stesso autore confermato in *Sardegna Medioevale* cit., pag. 175.

<sup>(5)</sup> M. ROBERTI, *Per la storia dei rapporti cit.*, pag. 273 seg.; id. *Le origini romane* cit. pagg. 10-82; A. SOLMI, *Studi storici* cit., pag. 283 seg.; id. *Storia del dir.* cit. pag. 241; P.S. LEICHT, *Note ai doc. istriani* cit. pag. 203 n. 1.

<sup>(6)</sup> F. SCHUPFER, *La comunione dei beni* cit. pag. 142 segg. (a seguito di tale lavoro l'Ercole ebbe il suo ripensamento); R. DI TUCCI, *La successione nei beni dei figli* cit. pag. 10 segg.

La tesi del Besta ci sembra la più attendibile; i documenti da lui addotti parlano chiaro. Nel cartulario di S. Maria di Bonarcado è abbastanza significativo il caso di Pietru Milia il quale entrando in monastero e di conseguenza sciogliendo il matrimonio fa sì che la moglie acquisti la metà dei beni mentre dell'altra metà egli ne destina una parte a favore dei fratelli ed una parte a favore del Monastero. Nel cartulario di S. Maria di Bethlem il Besta rinvenne dei testamenti anche essi decisivi per la risoluzione del problema uno dei quali vogliamo riportare per una maggiore comprensione della questione. Si tratta del testamento di Antonio Scardirone del 1557: "*Item facio mensione qui cum sa dita mugere mia donna Baingia semus coiuidos a mesu pare a modo sardiscu inter mois verbalmente et sub bona fide firmadu et non posimus in parte tandu in vida comente in morte de tottu sos benes qui haviamus stantes et moventes e qui durante su anteditu matrimoniu deus volente debiamus balanzare; et de tottu su qui mi promisit in doda su contentuet satisfatu: bogio per eo et cumando qui appat sa mesidade de tottu sos benes stantes et moventes qui assu presente hamus et possedimus*" (\*).

L'Ercole in un primo tempo aveva accettato la teoria del Besta e del Roberti, ma poi per le aspre critiche rivoltegli dallo Schupfer cambia idea e si fa assertore della teoria opposta. Sostiene infatti che per far sorgere la comunione dei lucri non era necessario alcun documento poichè essa era l'istituto consuetudinario che regolava i rapporti patrimoniali fra coniugi. Il fatto che della comunione universale si trovano tanti esempi nei formulari notarili e nei capitoli matrimoniali non prova assolutamente nulla per l'Ercole anzi convalida la tesi che la comunione universale era di carattere eccezionale (\*).

Gli articoli della Carta de Logu, degli Statuti di Sassari e di Iglesias sono quelli che dovranno aver valore per dare un'importanza giuridica alle conseguenze del matrimonio ed appunto a questi articoli ci riferiremo per dimostrare che non solo il sistema era tutelato contro i violatori, ma anche per dimostrare la

---

(\*) E. BESTA, *Sardegna medioevale*, cit., II vol. pag. 174 n. 31.

(\*) F. ERCOLE, *Sulla forma originaria della comunione*, cit., pagg. 2-105.

universalità della divisione dei beni allo scioglimento del matrimonio.

Quantunque la Carta de Logu, con le sue varie allusioni, poco si presti ad una giusta interpretazione del problema, pure in quello stesso capitolo 2° che l'Ercole adduce come prova per la sua tesi, perchè il legislatore ha menzionato sia il matrimonio contratto "*assa sardisca*" e sia quello "*a dodas*", siamo tenuti a credere che proprio perchè una differenza sostanziale esisteva, si sia voluto specificare in proposito.

Dice infatti il capitolo: "*..... et, si auirit apidu mujere per inantis assa sardisca dessa cali auirit alicunu figiu ouer figios comenti et heredes de cussa mama issoru appant et auir depiant sa parti issoru dessos benis preditos secundu sa usanza sardisca senza manchamentu alchunu secundu qui est narado de supra prossas ateras: et si esseret cojada a dodas ad modu pisaniscu appat su simili sas dodas suas senza alchunu manchamentu*". Il legislatore ha voluto far notare la differenza che esisteva fra i due istituti e far presente la diversa procedura da seguire nei due casi.

Il capitolo al riguardo non è molto preciso, ma non crediamo ci si debba fare molta opposizione se affermiamo che per le donne sposate *assa sardisca* esso dispone la restituzione della metà di tutti i beni e per quelle sposate *ad dodas* la restituzione delle "*dodas senza alchunu manchamentu*".

Negli Statuti di Sassari poi, ha importanza fondamentale il cap. 8° del libro II° che qui riportiamo: "*siat tenta sa mucere cojuvata ad modu sardiscu pagare sa mesitate de totu sos depitos, sos quales su maritu aet aver factu, sende viva sa mucere, presente over absente, si cussu depitu siat torratu ad utilitate comunale*". La moglie è costretta a pagare la metà dei debiti contratti dal marito quando questi li avesse fatti per la comune utilità. Da ciò si spiega chiaramente come al momento del matrimonio i beni comuni venivano confusi ed allo scioglimento venivano divisi per metà, come per metà venivano divisi i debiti come facente parte anche questi dei beni comuni.

Qui è chiara la confusione dei beni e la loro divisione per metà, comprendendo in questi i debiti: il legislatore ha espressamente specificato che solo la donna sposata "*assa sardisca*" è tenuta a pagare la metà, riservando l'altra metà al marito, e non

la donna sposata "ad dota" per la quale "issas predictas cosas non se intendan".

Anche il Breve di Villa di Chiesa avvalorava la nostra tesi in quella disposizione da cui il Besta desunse che i Pisani combatterono in Iglesias la comunione dei beni fra coniugi, aggiungendo anche che si trattava della comunione universale e non di quella limitata agli utili: "Et se alcuno sardo habitatori della superscripta Villa di Chiesa avesse alcuna moglie, la quale avesse presa ad modo sardisco, cioè senza carta, et quella moglie non avesse carta di dote contra lo suo marito: che quella moglie non possa nè debbia avere in detti beni dello suo marito alcuna ragione per alcuno modo o consuetudine sardisca..... (\*)». In questa ultima parte appare chiaro che per disposizione del legislatore Ighesiente, non si deve più seguire la consuetudine "sardisca", cioè quella della divisione a metà dei beni, ma il marito dovrà seguire la nuova imposizione e cioè: "non possa lo dito marito lassarli a quella cotali sua moglie più che libbre XXX di alfonsini minuti e non più, secondo la consuetudine sardisca, la metà di tutto".

Nella Prammatica Spagnuola, compilata dal Vico nel 1633, al titolo XXXX nei capitoli 1° e 2°, troviamo delle disposizioni che regolano la materia matrimoniale e che pongono un limite alle varie costumanze in uso "en diferentes partes de nuestro Reyno de Sardena" e che sono "causa de dissenciones". Lo scopo della prammatica è chiaro: non dovranno più gli interessati, come prima, pretendere la divisione generale dei beni, ma soltanto "puedan entrar y entren en comunidad y beneficio de entrambos con los otros gananciales, los frutos de dichos bienes, y los que ellos ganaran con su industria, durante el dicho matrimonio y no mas".

Solo quindi con la promulgazione di questa prammatica venne abolita l'antica costumanza e resa legale da allora la divisione dei soli lucri ed acquisti.

Se controversa è la natura della comunione sarda, non lo è di meno quello circa la sua origine. Alcuni autori fanno risalire

---

(\*) BREVE DI VILLI DI CHIESA, L. III c. 3, in *Mon. Hist. Patriae* v. XVII, pag. CCXXV.

l'origine di questo istituto ad influenze germaniche (Pertile, Salvioli, Calisse, Schupfer), altri affermano la provenienza dal diritto spagnuolo (Brandileone,) o dal diritto romano (Leicht, Ciccaglione) <sup>(10)</sup>. Reagiscono a tali infiltrazioni straniere l'Ercole ed il Besta asserendo il carattere prettamente indigeno dell'istituto.

Per la prima ipotesi si può dire che la Sardegna fu proprio una di quelle poche regioni che per nulla o quasi risentì della dominazione germanica in Italia, in quanto brevissimi sono stati i contatti avuti con i germani, e quindi per nulla il diritto privato è stato influenzato.

Il Roberti, nel suo lavoro sulle "Origini della comunione dei beni in Sardegna" <sup>(11)</sup>, esclude totalmente l'influenza germanica — in contrasto con lo Schupfer — e fra gli altri argomenti chiari ed efficaci ci fa notare che proprio un profondo studioso degli elementi del lessico sardo, tedesco per giunta, il Wagner afferma che pochissimi sono i vocaboli che derivano da fonti germaniche e che nulla quindi è stata l'influenza germanica in Sardegna in quanto "il complesso del lessico di un popolo rappresenta una copia fedele della sua storia e della sua cultura" <sup>(12)</sup>. Ed ancora il Besta, commentando il Condaghe di s. Michele di Salvenor, ci fa notare come i nomi dei contraenti sono o latini, o ebraico-cristiani, o greco-bizantini, o locali: nomi germanici non se ne trovano affatto e nulla vi è che possa dimostrare l'esistenza di rapporti con l'Italia germanica. Ma anche qualora dovessimo ammettere che il diritto germanico abbia influito sulle istituzioni sarde come si potrebbe far derivare la comunione dal concetto della *coulaboratio* a cui si ispiravano le leggi del diritto privato germanico? Esse infatti permettevano alla donna di partecipare ad una quota parte degli acquisti fatti durante il matrimonio e non alla metà, per cui mancava quella

---

<sup>(10)</sup> Per l'origine germanica, vedi A. PERTILE, *Storia del dir. ital.* cit. pag. 35; G. SALVIOLI, *Manuale di storia del dir. ital.* cit. pag. 458; C. CALISSE, *Storia del dir. ital.* cit. pag. 105; F. SCHUPFER, *La comunione dei beni* cit. pag. 142 segg. Sull'influenza spagnola dell'istituto, vedi F. BRANDILEONE, *Note sull'origine di alcune istituz. giuridiche* cit., pag. 278.

Circa la derivazione romana vedi gli studi del LEICHT e del CICCAGLIONE citati.

<sup>(11)</sup> In Riv. di dir. civ. a III 1915, fasc. 3 pp. 285-335.

<sup>(12)</sup> M. L. WAGNER, *Gli elementi del lessico Sardo*, in Arch. stor. sardo, vol. III, 1907 pp. 370 citato nel lavoro del ROBERTI (nota II) alla pag. 321 n. 1.

uguaglianza di diritto che sembra implicita all'idea di una vera comunione.

E' anche da escludere l'influenza spagnola sui costumi di Sardegna sostenuta dal Brandileone il quale sostiene che dal momento che scarse sono le notizie sulle vicende storiche sarde fino al secolo undicesimo, non vi è motivo per cui non dovremmo credere esserci stati continui rapporti fra la popolazione insulare e quelle dei paesi mediterranei tra Barcellona e Marsiglia. Il fatto che gli Statuti Sassaresi trattino della comunione prima della conquista aragonese non esclude che il diritto spagnolo — sostiene il Brandileone — vi abbia influito prima della conquista. Non possiamo accettare tale tesi; non si può parlar infatti di una lenta penetrazione degli usi spagnoli nel periodo pisano, perchè in quel periodo i rapporti con la Spagna furono poco intensi ed insufficienti ad introdurre un istituto di carattere generale quale la comunione universale, che dagli stessi spagnoli era considerata contraria alle buone norme di diritto e praticata soltanto e raramente dalle infime classi sociali. Inoltre è innegabile che tale istituto era sorto già nel periodo pisano poichè nelle fonti troviamo sempre contrapposti i due regimi del more sardisco e del more pisanisco, per cui si deve ritenere già esistente prima della venuta degli Aragonesi.

Circa l'origine della comunione dei beni da ricercarsi nel diritto romano o romano-bizantino sostenuta da autori come il Leicht ed il Ciccaglione, noi crediamo che a questi diritti si debba ricollegare il sistema dotale piuttosto che quello della comunione.

La tesi più accettabile ed attendibile ci sembra quindi quella avanzata dall'Ercole e sostenuta dal Besta che affermano essere la comunione dei beni un istituto prettamente indigeno, venuto a formarsi più che nella giurisprudenza nella pratica sarda, al quale i Sardi molto ben volentieri si rivolgevano in quanto non richiedeva una procedura complicata e corroborata da documenti scritti dai quali per natura rifuggivano. Sappiamo che nei secoli che precedettero il Mille la Sardegna era in balia delle invasioni piratesche ed allentatisi i vincoli con l'Oriente, abbandonata a sè stessa, continuò lo sviluppo delle sue istituzioni con impulso proprio ed indipendente per cui non crediamo di essere lontani dal vero quando affermiamo che la comunione dei beni è un prodotto spontaneo del popolo sardo.